

---

**LOTTOMATICA GROUP S.p.A.**

**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DELLE  
“INFORMAZIONI PRIVILEGIATE”**

---

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2011

Articolo 1  
**DEFINIZIONI**

- **Collaboratori:** tutti i soggetti che, intrattenendo con la Società e/o con Soggetti Controllati un rapporto continuativo, possano venire in possesso di Informazioni Privilegiate;
- **Informazioni/e Privilegiate/a:** tutte le informazioni così definite all'art. 181, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo unico della finanza" o "TUF"), che riguardino direttamente la Società o i Soggetti Controllati;
- **Società:** Lottomatica Group S.p.A.;
- **Soggetti Controllati:** le società controllate e in generale gli enti nei quali la Società detiene la quota di maggioranza;
- **Soggetti/o Informati/o:** soggetti/o aventi accesso su base regolare od occasionale ad Informazioni Privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società;
- **Strumenti Finanziari:** gli strumenti finanziari di cui all'art. 180 del TUF emessi dalla Società.

Articolo 2  
**DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 2.1 La diffusione di Informazioni Privilegiate è effettuata mediante comunicati stampa – o altri mezzi idonei ai sensi di legge – il cui testo viene predisposto di norma dalla direzione *Corporate Communications* in concerto con altre direzioni e/o funzioni della Società e/o del Soggetto Controllato eventualmente interessato, previa in ogni caso valutazione da parte del responsabile del *Group Investor Relations*, in concerto con il responsabile *Corporate Affairs*, circa l'effettiva ricorrenza di Informazioni Privilegiate nonché, nelle ipotesi ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, circa l'eventuale opportunità di una diffusione ritardata delle stesse.
- 2.2 Il testo di ciascun comunicato stampa viene quindi approvato, prima dell'eventuale diffusione, dal *Group Chief Financial Officer* e, a seguire, dal Presidente del consiglio di amministrazione in concerto con l'amministratore delegato della Società, ovvero dai dirigenti della Società o di Soggetti Controllati da questi ultimi di volta in volta incaricati. L'approvazione dei testi dei comunicati e dei relativi tempi di diffusione implica la valutazione definitiva, istruita dal responsabile del *Group Investor Relations* in concerto con il responsabile *Corporate Affairs*, circa la ricorrenza di Informazioni Privilegiate nonché le ragioni che eventualmente giustifichino una diffusione ritardata del comunicato stesso. I testi dei comunicati recanti Informazioni Privilegiate nate o condivise in seno a riunioni dell'organo amministrativo o del comitato esecutivo della Società vengono, ove possibile, condivisi nell'ambito di tali riunioni prima della diffusione.

- 2.3 Una volta approvati, i testi dei comunicati vengono, in conformità con le disposizioni di volta in volta vigenti:
- (i) diffusi senza indugio, salvo ove ricorrano fondate ragioni di ritardo, a cura del responsabile del *Group Investor Relations*; e, quindi,
  - (ii) tempestivamente pubblicati, a cura delle funzioni aziendali preposte, sul sito *internet* della Società, dove rimarranno disponibili per il tempo minimo previsto dalle predette disposizioni.
- Ai fini che precedono, il responsabile del *Group Investor Relations* e le altre funzioni aziendali della Società potranno avvalersi di soggetti terzi, di fiducia della Società, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
- 2.4 La direzione *Corporate Affairs* è competente per la redazione e la pubblicazione di prospetti e documenti informativi ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni in relazione ad operazioni approvate dai competenti organi della Società o di Soggetti Controllati, indipendentemente dal fatto che ricorrano Informazioni Privilegiate (nel qual caso resta fermo quanto precede), quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, emissione di strumenti finanziari ed operazioni sul capitale sociale, operazioni straordinarie, operazioni con parti correlate.

### Articolo 3

#### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI COLLABORAZIONE**

- 3.1 I componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché i Collaboratori e i dipendenti della Società e dei Soggetti Controllati, sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni, ivi incluse le informazioni rispetto alle quali sussistano dubbi circa la natura di Informazioni Privilegiate, e a darne immediata comunicazione, secondo i casi, (i) al responsabile del *Group Investor Relations* della Società ovvero (ii) al responsabile della corrispondente funzione aziendale presso il Soggetto Controllato di appartenenza, se esistente, oppure al relativo legale rappresentante.
- 3.2 Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 3.1, in presenza di notizie di pubblico dominio, non diffuse con le modalità stabilite nel presente regolamento, è fatto obbligo alla Società di informare il pubblico, secondo quanto previsto nell'articolo 2 del presente regolamento, e previa opportuna consultazione con le competenti autorità, circa la veridicità o meno di tali notizie (c.d. *rumours*), integrandone o correggendone il contenuto, quando il prezzo di mercato degli Strumenti Finanziari vari in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, avuto riguardo al complessivo andamento del mercato e comunque in ogni caso a richiesta delle predette autorità.
- 3.3 In ottemperanza ai richiamati obblighi di riservatezza, i rapporti con gli organi di stampa sono di responsabilità delle direzioni *Corporate Communications* e *Media Communications* della Società. E' fatto assoluto divieto ai componenti gli organi di amministrazione, direzione e

controllo, nonché ai Collaboratori ed ai dipendenti della Società e dei Soggetti Controllati, di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni o documenti in genere recanti, anche potenzialmente, Informazioni Privilegiate, se non previa autorizzazione dell'amministratore delegato della Società, in ogni caso nel rispetto sia delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento all'obbligo di previa informativa alle competenti autorità, sia di quanto previsto nell'articolo 2 del presente regolamento in materia di diffusione di Informazioni Privilegiate.

3.4 In occasione di incontri pubblici con analisti finanziari o operatori di mercato, la direzione *Group Investor Relations* della Società è tenuta a (i) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento dello stesso; (ii) coordinarsi con le funzioni *Corporate Communications* e *Media Communications* per aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati, qualora non si tratti di notizie già diffuse presso il pubblico attraverso precedenti comunicati stampa; e (iii) predisporre accorgimenti idonei a far sì che siano rispettati i principi sopra indicati anche da parte dei Soggetti Controllati.

#### Articolo 4

### **REGISTRO DEI SOGGETTI AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (O SOGGETTI INFORMATI)**

4.1 Viene istituito presso la Società il registro dei Soggetti Informati. La tenuta del registro è affidata alla direzione *Corporate Affairs* della Società.

4.2 Per ciascun Soggetto informato, il registro contiene le seguenti informazioni minimali:

- i dati identificativi. Ove il Soggetto informato sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, andrà altresì indicata l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- la data e la ragione dell'iscrizione nel registro;
- la data di ogni aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro.

4.3 Il registro deve essere aggiornato senza indugio qualora alla direzione *Corporate Affairs* vengano comunicate modifiche rispetto alla ragione dell'iscrizione di un Soggetto informato, oppure un nuovo Soggetto informato debba essere iscritto, ovvero ancora occorra annotare che un Soggetto informato non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate e a partire da quando. La direzione *Corporate Affairs*, in collaborazione con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, provvede periodicamente a verificare l'aggiornamento del Registro.

- 4.4 Le informazioni iscritte nel registro sono conservate per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 4.5 La direzione *Corporate Affairs* della Società comunica tempestivamente ai/l Soggetti/o Informati/o la loro iscrizione nel registro ed ogni aggiornamento delle informazioni iscritte che li riguarda, nonché gli obblighi derivanti dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e le sanzioni relative (i) agli illeciti dell'abuso di Informazioni Privilegiate e della manipolazione del mercato e, più in generale, (ii) alla diffusione non autorizzata di Informazioni Privilegiate.
- 4.6 Qualora informazioni riguardanti un Soggetto Controllato assumano la natura di Informazioni Privilegiate, quest'ultimo istituisce un registro analogo al registro dei Soggetti Informati sopra indicato, eventualmente affidandone alla Società la tenuta.

#### Articolo 5

#### **VARIE**

- 5.1 Il presente regolamento viene adottato in ottemperanza alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:
- a) TUF, come sopra definito;
  - b) regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e successive modificazioni e integrazioni;
  - d) istruzioni al Regolamento di Borsa e successive modificazioni e integrazioni;
  - e) comunicazione Consob n. 6027054 del 28 marzo 2006, avente ad oggetto l'informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato.

I termini non definiti nel presente regolamento o comunque dubbi devono essere interpretati ai sensi delle predette disposizioni.

- 5.2 Il presente regolamento viene adottato con effetto dal 29 aprile 2011. A partire da tale data, qualsiasi disposizione interna alla Società avente il medesimo oggetto deve intendersi destituita di efficacia.
- 5.3 Il presente regolamento viene pubblicato sul sito *internet* della Società ed è portato a conoscenza di tutti i componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo,

nonché, a cura dei rispettivi dirigenti referenti, dei Collaboratori e dei dipendenti della Società e dei Soggetti Controllati interessati, anche se del caso mediante delibere degli organi competenti.

5.4 L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento può costituire motivo, tra l'altro:

- a) di irrogazione ai dipendenti della Società o di Soggetti Controllati di sanzioni disciplinari previste da disposizioni di legge e/o di contratto collettivo applicabile e/o individuale di lavoro;
- b) di revoca per giusta causa dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società o di Soggetti Controllati;
- c) di risoluzione del rapporto continuativo con i Collaboratori.